

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Senatore Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV) - C.F. e P. IVA 00389950262

Decreto del Sindaco n. 22 del 27-08-2014

Oggetto: CONFERMA DELL'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità nazionale anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ora denominata A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione –, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 1 della succitata legge n. 190/2012, che dispongono quanto segue:

- "7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
- 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.";

VISTO altresì, per quanto riguarda gli enti locali, il comma 60 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, che così recita:

"60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; ...omissis...";

RILEVATO che, a norma dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione, oltre a quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 1, dovrà provvedere anche:

- "a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione dell'art. 1, comma 35, della citata legge n. 190/2012;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione;

ATTESO altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 33/2013, le disposizioni del decreto stesso integrano, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 36, della legge n. 190/2012, l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

VISTO l'art. 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, a norma del quale all'interno di ogni amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

VISTA la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la formazione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 15/2013, in data 13 marzo 2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, con la quale la Commissione stessa si è espressa ritenendo che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa o organizzativa, non lo attribuisca alla Giunta o al Consiglio;

RICHIAMATI i propri seguenti decreti:

- n. 2 in data 26 marzo 2013, con il quale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, il segretario comunale dott.ssa Colletto Antonella;
- n. 12 in data 14 marzo 2014, con il quale è stato formalizzato lo svolgimento, da parte della dott.ssa Colletto Antonella, nominata quale Responsabile della prevenzione della corruzione con il sopra citato decreto, delle funzioni di Responsabile della trasparenza;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data 7 aprile 2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, comprendente il Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014-2016, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune;

ATTESO che in data 25 maggio 2014, e successivo turno di ballottaggio in data 8 giugno 2014, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale;

ATTESO altresì che il sottoscritto è stato rieletto alla carica di Sindaco;

RITENUTO di confermare, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza, ai sensi delle succitate disposizioni normative, il segretario comunale di questo Comune, dott.ssa Colletto Antonella;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modifiche ed integrazioni;;

DECRETA

- 1. di confermare il segretario comunale, dott.ssa Colletto Antonella, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 2. di confermare, in qualità di Responsabile della trasparenza, il sunnominato Responsabile della prevenzione della corruzione, dott.ssa Colletto Antonella, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 3. di disporre che copia del presente decreto sia consegnata al suddetto Responsabile;
- 4. di disporre altresì che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Sindaco dott. Francesco Vietrobon